
**LA TUTELA DELL'AMBIENTE DALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
ALLA DIMENSIONE LOCALE, ATTRAVERSO LE POLITICHE DI SICUREZZA
URBANA E L'ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE**

*INDICAZIONI OPERATIVE E PROGETTUALI DI TUTELA AMBIENTALE PER LA
POLIZIA LOCALE*

Indice dei contenuti

INTRODUZIONE	4
 1. CAPITOLO 1 – DEFINIZIONI, FONTI LEGISLATIVE E AUTORITÀ COMPETENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE ED IL CONTRASTO DEGLI ILLECITI.....	6
1.1. DEFINIZIONE DI SICUREZZA URBANA	6
1.2. LA TUTELA DELL'AMBIENTE A LIVELLO NAZIONALE	8
1.3. IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE	8
1.4. FOCUS: I REATI AMBIENTALI NEL CODICE PENALE.....	11
1.5. GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI NEL SISTEMA SANZIONATORIO ITALIANO.	12
1.6. LE AUTORITÀ COMPETENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE ED IL CONTRASTO DEGLI ILLECITI.	15
 2. CAPITOLO 2 – LA POLIZIA GIUDIZIARIA E L'IMPIEGO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COME STRUMENTO DI SICUREZZA URBANA.....	18
2.1. LA POLIZIA GIUDIZIARIA.	18
2.2. L'IMPIEGO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COME STRUMENTO DI SICUREZZA URBANA.	21
2.3. LA TUTELA DELLA PRIVACY E DEI DATI PERSONALI CON RIFERIMENTO AL NUOVO GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)	25
 3. CAPITOLO 3 – GLI ATTI DI ACCERTAMENTO, INDAGINI E PROCEDURA DEFLATTIVA IN MATERIA AMBIENTALE.....	28
3.1. LA PRESCRIZIONE AMMINISTRATIVA NEL DIRITTO AMBIENTALE ITALIANO	28

3.2. L'APPLICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PRESCRITTIVO E DEFLATTIVO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA (ARTT. 318-TER E SS.)	29
3.3. PRONTUARIO RIFERITO ALLA PROCEDURA PRESCRITTIVA E DEFLATTIVA AMBIENTALE	31
PRONTUARIO AGGIORNATO AL 2025 – VIOLAZIONI AMBIENTALI: ARTT. 192, 255, 256 D.LGS. 152/2006.....	32
ART. 192 – DIVIETO DI ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI	32
ART. 255 – SANZIONI PER ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATO	32
ART. 256 – ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA A CARICO DI ENTI ECONOMICI	32
3.4. L'ISPETTORE AMBIENTALE	33
CONCLUSIONI	35

INTRODUZIONE

La tutela ambientale rappresenta una delle sfide globali più urgenti e complesse del nostro tempo. Le minacce al nostro ecosistema, come il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, l'inquinamento e la deforestazione, non conoscono confini. Per affrontarle in modo efficace è necessaria una risposta che non solo si articoli su scala internazionale, ma che coinvolga anche azioni concrete e misure pratiche a livello locale e per questo la cooperazione internazionale è fondamentale. Gli Stati devono unirsi in un impegno condiviso, come dimostrato dai numerosi accordi internazionali come quello di Parigi sul cambiamento climatico. Questi trattati stabiliscono obiettivi comuni, promuovendo politiche per ridurre le emissioni di gas serra, preservare le risorse naturali e sviluppare tecnologie sostenibili. Tuttavia, la cooperazione tra Paesi deve essere accompagnata da un senso di equità, considerando che, le nazioni più sviluppate, sono storicamente responsabili di una gran parte delle emissioni, mentre i paesi più poveri sono spesso quelli che soffrono maggiormente le conseguenze.

Accanto a queste politiche internazionali, è fondamentale che le comunità locali e le singole persone agiscano in modo responsabile. Le politiche ambientali devono essere tradotte in azioni concrete sul territorio: dalla gestione sostenibile delle risorse naturali, alla promozione di stili di vita a basso impatto, come la riduzione dei rifiuti e l'adozione di energie rinnovabili. Inoltre, la sensibilizzazione della cittadinanza gioca un ruolo chiave nel modificare i comportamenti quotidiani e nel sostenere politiche di tutela ambientale.

La sfida della tutela ambientale, quindi, è un impegno che coinvolge tutti, dai governi internazionali ai singoli cittadini. Solo attraverso una sinergia di azioni locali, nazionali e globali possiamo sperare di salvaguardare il nostro pianeta per le generazioni future.

Le politiche di sicurezza urbana, specialmente quelle implementate dalla Polizia Locale, possono giocare un ruolo fondamentale nella tutela ambientale, contribuendo non solo al mantenimento della sicurezza urbana, ma anche alla gestione e protezione dell'ambiente. In un contesto internazionale in cui la sostenibilità e la tutela delle risorse naturali sono diventate priorità, le forze di polizia a livello locale possono essere il punto di raccordo tra l'azione globale e l'impatto quotidiano delle comunità.

La Polizia Locale ha un ruolo diretto nel monitoraggio quotidiano e nell'applicazione delle normative ambientali che includono, ad esempio, il controllo delle emissioni inquinanti delle imprese economiche o dei veicoli in circolazione, il rispetto delle leggi contro il trasporto illecito e l'abbandono dei rifiuti, nonché l'implementazione di politiche di gestione delle risorse naturali, come il controllo dei consumi idrici o la tutela delle aree verdi urbane. Elementi concreti come le ispezioni regolari e le sanzioni per chi viola le normative ambientali contribuiscono a sensibilizzare i cittadini e le imprese sul rispetto delle leggi ecologiche, rafforzando l'importanza di un comportamento responsabile, sempre nel rispetto dell'azione preventiva per prima e repressiva e sanzionatoria in seguito.

Anche l'impiego di figure specializzate, come l'ispettore ambientale, possono avere un importante ruolo formativo e preventivo verso la cittadinanza, dove l'educazione ha sempre un valore aggiunto rispetto al ruolo repressivo e sanzionatorio, incentivando i cittadini ad adottare misure eco-sostenibili nelle condotte di vita quotidiana.

Non va dimenticata, infine, l'utilizzo della videosorveglianza nel contesto propriamente cittadino ma anche nelle zone destinate a parco, in ausilio alle indagini tradizionali di Polizia Giudiziaria, in quanto pur essendo principalmente utilizzata per motivi di sicurezza della circolazione stradale e prevenzione dei crimini, la sorveglianza digitale può anche giocare un ruolo importante nella tutela ambientale. In tale ambito, pertanto, il principio di sicurezza urbana si arricchisce anche dell'aspetto di tutela dell'ambiente, bisogno sempre più essenziale tra quelli percepiti dalla cittadinanza.

1. CAPITOLO 1 – DEFINIZIONI, FONTI LEGISLATIVE E AUTORITÀ COMPETENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE ED IL CONTRASTO DEGLI ILLECITI

1.1. DEFINIZIONE DI SICUREZZA URBANA

La sicurezza urbana è un concetto ampio che si riferisce non solo alla prevenzione della criminalità, ma anche alla tutela del benessere collettivo nei contesti cittadini. Secondo il Decreto Minniti (D.L. 14/2017), la sicurezza urbana è intesa come:

"il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni."

Non si parla quindi solo di ordine pubblico, ma anche di contrasto al degrado, alla marginalità, all'inciviltà, e – sempre più spesso – ai comportamenti dannosi per l'ambiente urbano, pertanto accostabile anche alle tematiche relative alla tutela ecologica del territorio.

Con la reintroduzione del concetto di "decoro", anche se di sapore ottocentesco, si permette ai sindaci italiani privi di poteri di Polizia, diversamente dai loro colleghi di molti stati esteri, di agire con poteri di Polizia a livello locale, anche se in misura ben più limitata rispetto a Questore e Prefetto¹

La sicurezza urbana integrata è il concetto su cui si basa la collaborazione tra più soggetti istituzionali: Stato, Regioni, Comuni, forze dell'ordine, enti locali e cittadini. L'obiettivo è affrontare le problematiche urbane in modo coordinato e tra-

¹ R. Selini, Dalla sicurezza urbana al controllo del dissenso politico, Carocci Editore, Roma, 2020, pag. 97-98 cit.

sversale, con interventi sia repressivi che preventivi, puntando risorse sulla formazione e l'educazione.

Questa visione è stata rafforzata con gli Accordi di Sicurezza Urbana Integrata, promossi dallo stesso D.L. 14/2017, che coinvolgono Prefetture, Sindaci e Polizie Locali, con l'obiettivo comune di prevenire il degrado urbano e ambientale, promuovere l'inclusione sociale, garantire decoro e vivibilità nei centri abitati. Tali concetti e contenuti sono stati recepiti e confermati dai così detti Decreti Salvini, Ministro degli Interni nel 2019, mediante i quali il diritto amministrativo affittivo trasforma in reati la reiterazione delle violazioni di alcuni illeciti amministrativi in contrasto con vivibilità e decoro urbano².

La videosorveglianza come strumento di sicurezza urbana risulta essere uno degli strumenti più efficaci per attuare una politica di sicurezza moderna, che consente il monitoraggio del territorio in tempo reale e il supporto alle attività delle forze di polizia. Le telecamere ambientali sono usate per prevenire e reprimere atti vandalici, contrastare l'abbandono illecito di rifiuti, sorvegliare aree sensibili (parchi, scuole, discariche abusive), ricostruire dinamiche di eventi in caso di Reati o ricostruzione di sinistri stradali, anche se tutto ciò può portare ad una sorta di "populismo penale", ovvero la legittimazione dello sfruttamento politico della paura e delle politiche di controllo, già utilizzato in Gran Bretagna dal Governo laburista di Tony Blair negli anni 90³.

I sistemi di videosorveglianza sono regolati da normative nazionali (Codice della Privacy, Linee guida del Garante) e regionali. In Lombardia, ad esempio, la videosorveglianza è considerata uno strumento strategico nei progetti di sicurezza urbana integrata cofinanziati dalla Regione e dal Ministero dell'Interno.

Nel contesto urbano, l'ambiente può essere inteso come:

"il complesso degli elementi naturali e artificiali che costituiscono il territorio e influiscono direttamente sulla salute, sul benessere e sulla qualità della vita delle persone."

² Ivi, pag. 104

³ Ivi, pag. 99 cit.

Tutelare l'ambiente significa quindi proteggere il territorio, la salute dei cittadini e la vivibilità delle città: obiettivi che coincidono pienamente con quelli della sicurezza urbana moderna.

1.2. LA TUTELA DELL'AMBIENTE A LIVELLO NAZIONALE

In Italia, la tutela dell'ambiente è un principio fondamentale sancito dalla Costituzione, che con la legge costituzionale n. 1 del 2022 ha modificato l'articolo 9, includendo esplicitamente la protezione dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, "anche nell'interesse delle future generazioni". Si tratta di un cambiamento significativo e moderno, che riconosce la centralità delle politiche ambientali nel quadro dei valori fondanti della Repubblica.

Parallelamente, l'articolo 41 è stato riformato per stabilire che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente, rafforzando così l'equilibrio tra sviluppo economico e sostenibilità ambientale.

Per questo si tratta di un argomento molto attuale, anche a seguito degli indirizzi eco sostenibili dei governi internazionali, per rimediare ai gravi danni creati nel corso degli anni dall'uomo e dalle sue attività, lecite ed illecite.

L'adeguamento della Costituzione alle tematiche ambientali, pertanto, rappresenta, rafforza e recepisce il concetto di "sovranità che appartiene al popolo", ovvero il rendere attuale e contemporanea un'esigenza, quella della salvaguardia ambientale, che un paese come l'Italia, distrutta dalla guerra ed impegnata nella ricostruzione, non poteva in quel periodo percepire ma che oggi la coscienza civile della popolazione italiana percepisce e condivide come bisogno primario per la sicurezza e tutela del territorio.

1.3. IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

A livello legislativo, la normativa di riferimento principale in materia ambientale è il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, noto come Testo Unico dell'Ambiente (TUA). Questo decreto regola: la gestione delle acque, la difesa del suolo, la ge-

stione dei rifiuti, la tutela dell'aria e la riduzione dell'inquinamento atmosferico, la valutazione di impatto ambientale (VIA) e quella strategica (VAS).

Il Testo Unico Ambientale, recentemente aggiornato dall'articolo 6-ter del decreto-legge 105/2023, convertito nella legge 137/2023, ha trasformato l'abbandono di rifiuti da violazione amministrativa a penale, anche per i privati cittadini, modificando il novellato art. 255 del D. Lgs n. 152/2006. Questa modifica legislativa mira a rafforzare la tutela ambientale, imponendo sanzioni penali più severe per scoraggiare l'abbandono illecito di rifiuti. Tuttavia, ha sollevato discussioni a riguardo dell'impatto sul sistema giudiziario, poiché comporta un aumento dei procedimenti penali per condotte precedentemente sanzionate in via amministrativa, con possibile definizione del procedimento in "*particolare tenuità del fatto*" e conseguente archiviazione per i casi di lieve entità o con danno lieve. È qui che le forze di Polizia devono saper scegliere la norma ad hoc da applicare al caso oggetto dell'indagine, in modo da evitare ripercussioni sul piano giudiziario.

Ciò tuttavia non deve stupire, perché l'involuzione del concetto di sicurezza urbana rispetto all'origine ha portato la convinzione che, soprattutto su alcuni temi come la marginalità e la povertà ma anche le conseguenze di tali fenomeni, come ad esempio alcune tipologie di abbandono di rifiuti lasciati dagli emarginati, la maggiore pena carceraria possa risolvere le turbative sociali con l'utilizzo di un percorso punitivo talvolta alternativo alla prevenzione sociale. Questi input sono derivanti anche da proposte ANCI che ritengono l'introduzione di una sanzione penale utile ed efficace come soluzione al fenomeno dell'insicurezza⁴.

Il TUA recepisce, quindi, numerose direttive europee e rappresenta lo strumento giuridico principale per l'attuazione delle politiche ambientali nel nostro Paese. La sua applicazione è affidata a più livelli: Stato, Regioni, Province e Comuni.

Altra normativa da recepire nel quadro normativo è la "Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. La finalità della norma Europea è quello di stabilire un quadro giuridico basato sul principio "chi inquina paga" per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale. In riferimento alle considerazioni della Direttiva UE, *il principio fondamentale do-*

⁴ Selmini, op.cit. Pag. 110

*vrebbe essere quindi che l'operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno, sarà considerato finanziariamente responsabile in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale"*⁵

La riparazione del danno mira a tre diverse tipologie di interventi:

- **riparazione primaria** – *ripristino delle risorse ambientali danneggiate al loro stato originario;*
- **riparazione complementare** – *se la riparazione primaria non è possibile, si attuano misure alternative equivalenti;*
- **riparazione compensativa** – *per compensare le perdite temporanee di risorse ambientali.*

Sempre nel contenuto del testo della Direttiva, viene specificato che non può essere posto rimedio a tutte le forme di danno attraverso la responsabilità civile. Per poter porre questa soluzione, le persone che creano il danno ambientale o inquinano il territorio, dovrebbero essere sempre individuati con addebito di nesso causale tra danno e inquinatore stesso.

La Direttiva UE espone anche la definizione di danno, quale *mutamento negativo di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale che può prodursi direttamente o indirettamente.*⁶

La definizione di danno ambientale viene ripresa anche dall'art. 300 del T.U.A. con particolare riferimento alle specie e agli habitat protetti dalle normative di settore, alle acque e al suolo, ricomprese le emissioni in atmosfera.

Ma oltre al Testo Unico dell'Ambiente e alla Costituzione italiana, esistono altre norme per la tutela dell'ambiente, sia di rilevanza amministrativa che penale.

I Reati ambientali sono stati introdotti nel Codice Penale italiano con la Legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito nel codice un nuovo Titolo VI-bis (articoli dal 452-bis al 452-terdecies) intitolato: *"Dei delitti contro l'ambiente"*.

Questa riforma ha segnato una svolta nella lotta ai crimini ambientali, trasformando molte condotte, da semplici illeciti amministrativi, a reati veri e propri, puniti anche con pene detentive. Ecco un esame dettagliato dei principali articoli.

⁵ Direttiva 2004/35/CE UE considerazione n. (2)

⁶ Direttiva 2004/35/CE UE articolo 2 comma 2

1.4. FOCUS: I REATI AMBIENTALI NEL CODICE PENALE

La **Legge 68/2015** ha introdotto nel Codice penale italiano un nuovo Titolo VI-bis dedicato ai **delitti contro l'ambiente** (artt. 452-bis – 452-terdecies), per rafforzare la tutela penale del territorio e dell'ecosistema.

Articolo	Titolo del reato	Descrizione	Pena prevista
452-bis	Inquinamento ambientale	Compromissione significativa di acqua, aria, suolo, ecosistemi	Reclusione 2-6 anni, multa 10.000–100.000 €
452-ter	Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale	Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta dal Reo, una lesione personale non inferiore a 20 giorni aumentata fino alla morte della persona	Reclusione da 2 anni e sei mesi a 10 anni in proporzione alla gravità delle lesioni o morte.
452-quater	Disastro ambientale	Alterazione irreversibile o estesa dell'ecosistema	Reclusione 5–15 anni
452-sexies	Traffico e abbandono di materiale radioattivo	Cessione, acquisto, ricezione, trasporto, abbandono o distruzione di materiale ad alta radioattività.	Reclusione 2–6 anni, multa 10.000–50.000 €
452-septies	Impedimento del controllo	Ostacolo a controlli ambientali, false informazioni, mutazione artificiosa dello stato dei luoghi	Reclusione 6 mesi – 3 anni
452-terdecies	Omessa bonifica	Mancato ripristino dell'ambiente da parte del responsabile	Reclusione 1–4 anni, multa 20.000–80.000 €
452-quaterdecies	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Attività organizzate e illegali nella gestione dei rifiuti in modo continuativo e con l'impiego di mezzi e strumenti	Reclusione 1–6 anni (3–8 anni se rifiuti pericolosi radioattivi)

Altre misure previste:

- **Confisca** obbligatoria dei beni usati per il reato (art. 452-undecies);
- **Recupero e/o ripristino dello stato dei luoghi** con sentenza di condanna (art. 452 duodecies);

-
- **Aggravanti / attenuanti** nel commettere Reati ambientali (art. 452 quinquies / octies / novies);
 - **Responsabilità degli enti** per Reati ambientali (D.lgs. 231/2001 – art. 452-terdecies).

1.5 GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI NEL SISTEMA SANZIONATORIO ITALIANO.

Nell'attuale contesto normativo italiano, rimangono in vigore alcune sanzioni amministrative, nonostante la tendenza degli ultimi anni a trasformare in Reati i comportamenti vietati per meglio tutelare l'ambiente.

Tra queste, citiamo il Nuovo Codice della Strada (D.lgs. 285/1992) che con l'art. 15, è spesso definito "legge speciale ambientale" perché contiene un elenco di comportamenti vietati sulla rete stradale, molti dei quali hanno rilevanza ambientale.

Tra i comportamenti vietati troviamo, in particolare, il divieto di *"depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze, insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento"* In questo caso, sono previste sanzioni amministrative che vanno da un minimo di euro 26,00 (18,20 euro con pagamento nei 5 giorni dalla notifica) e un massimo di euro 433,00 se, per la violazione della norma, è stato utilizzato un veicolo in circolazione sulle strade.

Oltre al Codice della Strada, rimane in vigore la normativa dei veicoli fuori uso, al riguardo la Procura della Repubblica di Milano, con circolare n. 16917 del 10 luglio 2024, ha ricordato che:

*Il veicolo fuori uso è una definizione contenuta nell'art. 3 comma 1 del D. Lgs n. 209/2003, inteso come un veicolo a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D. Lgs n. 152/2003. **L'art. 183 definisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi".***

Viene, quindi, definito veicolo fuori uso ed in stato di abbandono un veicolo privo di targhe di immatricolazione, incendiato, privo di parti meccaniche o di carrozzeria, o privo di parti strutturali o in cattivo stato di manutenzione, tale da non essere più idoneo alla funzione per la quale è stato costruito.

Il veicolo, per essere considerato rifiuto pericoloso, deve contenere anche liquidi o componenti che per definizione e classificazione sono considerati tali⁷.

L'abbandono di un veicolo raffigura il Reato di abbandono di rifiuti, previsto con l'art. 255 e 256 del D. Lgs n. 152/2006, fatta eccezione per i veicoli classificati dall'articolo 47 del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) M1 e N1, oltre che per i tricicli a motore, con l'esclusione della categoria L5, per i quali si fa riferimento all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 13, comma 2, del D. Lgs n. 209/2003: *Il detentore del veicolo che abbandona o che procede alla sua demolizione senza consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato o ad un rivenditore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000,00 a 5000,00 euro (p.m.r. euro 1666,67).*

Merita la menzione, la legislazione ambientale regionale della Regione Lombardia, in riferimento alla circolazione dei veicoli più inquinanti e soggetti a controllo da parte delle forze di Polizia Stradale, con particolare rilevanza per la Polizia Locale.

La Legge Regionale n. 24/2006, è denominata "*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*".

La Legge Regionale n. 24/2006, nel disciplinare la tutela ambientale, riconosce all'ambiente un valore strategico per lo sviluppo sostenibile. Promuove azioni integrate in materia di aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore, elettrosmog e prevede la collaborazione tra Regione, Province e Comuni per le attività di controllo.

In particolare, l'art. 13 della norma regionale, prevede le attività di vigilanza, controllo e sanzioni, in relazione all'art. 27 della stessa Legge.

Le funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme ambientali sono affidate alla Regione, alle Province ed ai Comuni (secondo le rispettive competenze), ARPA Lombardia per gli accertamenti tecnici e fasi di collaborazione con le forze di Polizia, la Polizia Locale e altri soggetti incaricati (es. guardie ecologiche volontarie ed associazioni con finalità ambientali), per i controlli su strada, presso le attività economiche o al domicilio del cittadino, con potere sanzionatorio in caso di riscontro di violazioni, anche se in caso di accertamento di reati le Guardie Ecologiche prive della qualifica di P.G. non possono perseguire i respon-

⁷ sentenza cassazione n. 11030 del 16/03/2015

sabili, ma segnalarli alle forze di Polizia Locale con cui spesso collaborano attivamente.

Le finalità dei controlli della Polizia Locale sono quelle atte a garantire il rispetto delle normative ambientali per la tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo e sottosuolo, della gestione dei rifiuti, dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico e, soprattutto, della salute dell'uomo.

Molto interessante è il vincolo della destinazione dei proventi degli illeciti ambientali, che devono essere messi a disposizione dall'Ente competente per la riscossione, al fine di reinvestire la somma introitata in attività ambientali, a beneficio della collettività. Un esempio può essere l'impiego dei proventi per migliorare il controllo del territorio in materia ambientale, effettuare campagne di educazione ambientale nelle scuole e verso i cittadini con incontri mirati, progetti per la sostenibilità, acquisto di dotazioni e strumenti per migliorare l'attività investigativa ambientale e così via.

Regione Lombardia, inoltre, sollecita i Comuni e i Comandi di Polizia Locale ad effettuare costanti controlli sulla limitazione dei veicoli più inquinanti e con carburanti obsoleti (veicoli con classe ambientale da euro 0 a euro 5), con restrizioni maggiori nelle grandi Città e nelle aree soggette a intensi flussi di traffico veicolare. Al fine di tenere monitorata la problematica della circolazione con veicoli inquinanti, periodicamente viene richiesto il caricamento dei dati statistici sull'apposita piattaforma dei servizi di sicurezza, dove ogni Comando di Polizia Locale deve essere regolarmente accreditato.

Va citato anche l'art. 27 della Legge Regionale n. 24/2006, dove la Regione prevede l'apparato sanzionatorio amministrativo con l'irrogazione delle sanzioni e la definizione dell'Ente Competente alla riscossione degli introiti ed a ricevere il rapporto o il ricorso delle persone titolate al contenzioso, identificati nel Comune o nella Provincia del luogo in cui è avvenuta la violazione.

La Regione, inoltre, promuove la partecipazione dei cittadini alla tutela dell'ambiente, favorendo la diffusione della cultura ambientale, comportamenti responsabili e sostenibili ed il senso civico verso la protezione del territorio.

I cittadini possono segnalare comportamenti illeciti o situazioni di degrado ambientale agli enti competenti (Comune, ARPA, Polizia Locale, ecc.).

Per ultimo, non va dimenticata la normativa Comunale sussidiaria, che regola le situazioni non previste dalle Leggi prima citate e solitamente ricollegabili alla raccolta differenziata o al conferimento di rifiuti presso la piattaforma ecologica comunale. Le sanzioni amministrative pecuniarie, in questo caso, sono quelle che soggiacciono al T.U.E.L. D. Lgs n. 267/2000 e alla Legge di depenalizzazione n. 689/1981 tutt'ora basilare per l'attività sanzionatoria.

La tutela dell'ambiente è quindi una responsabilità condivisa, e riconosce al cittadino un ruolo attivo, non solo come destinatario delle norme, ma come soggetto coinvolto nella salvaguardia del territorio, ovvero una concreta applicazione del "principio di solidarietà" in senso orizzontale.

Infatti, la legge promuove la partecipazione di associazioni ambientaliste, gruppi di volontariato e comitati civici, i quali possono collaborare con le istituzioni in attività di informazione, educazione ambientale e interventi operativi.

Gli enti locali sono chiamati ad attivare strumenti di comunicazione e dialogo con la popolazione, come sportelli dedicati, piattaforme digitali per le segnalazioni ambientali, iniziative pubbliche e campagne di sensibilizzazione. Questa collaborazione si traduce in un importante strumento di prevenzione e vigilanza "diffusa", che affianca l'azione repressiva delle autorità competenti.

La Polizia Locale, in particolare, rappresenta spesso l'interfaccia diretta tra istituzioni e cittadini: riceve segnalazioni, interviene sul territorio e svolge funzioni educative oltre che sanzionatorie. In questo senso, la costruzione di un rapporto di fiducia e collaborazione tra comunità locale e forze dell'ordine rappresenta una strategia chiave per una sicurezza urbana sostenibile, fondata anche sulla tutela dell'ambiente.

1.6 LE AUTORITÀ COMPETENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE ED IL CONTRASTO DEGLI ILLECITI.

Sul piano istituzionale, la competenza ambientale è condivisa tra diversi attori: Stato, Regioni, Enti Locali.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE): è il punto di riferimento centrale per la definizione delle politiche ambientali nazionali.

Regioni, Province e Province autonome: hanno competenze legislative e amministrative in materia ambientale, soprattutto per quanto riguarda la pianificazione territoriale, la gestione dei rifiuti e le autorizzazioni ambientali.

ARPA (Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale): svolgono funzioni di monitoraggio, controllo e supporto tecnico-scientifico alle forze di Polizia ed alle Autorità amministrative e Giudiziarie.

Province: svolgono funzioni di disciplina e controllo delle attività connesse allo smaltimento dei liquidi inquinanti derivanti presenza di allevamenti e dell'impiego di concimi nelle zone destinate alla produzione agricola nelle zone rurali anche con l'impiego sul territorio della Polizia Locale in forza alle province ed alle città metropolitane nonché la formazione delle guardie ecologiche ed il loro impiego sul territorio.

Comuni: svolgono un ruolo importante soprattutto nella gestione dei rifiuti urbani, nel controllo del territorio e nell'educazione ambientale, in particolare attraverso l'impiego della Polizia Locale sul territorio. Quest'ultima, infatti, svolge in via quasi esclusiva le funzioni di Polizia di Prossimità e svolge i servizi quotidiani al fianco dei cittadini. Rimane di importanza primaria la collaborazione con le altre forze di Polizia, soprattutto con la Polizia Provinciale e la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri che hanno finalità mirate per la tutela ambientale, forestale e della fauna selvatica.

Negli ultimi anni, è emerso sempre più chiaramente come la questione ambientale sia strettamente legata al tema della sicurezza, in particolare alla sicurezza urbana e territoriale. Fenomeni come il dissesto idrogeologico, l'inquinamento e i cambiamenti climatici generano impatti concreti sulla vita dei cittadini, influenzando anche l'ordine pubblico e la salute collettiva.

Per questi motivi, l'ambiente è stato inserito tra i beni pubblici tutelati a livello internazionale con particolare rilevanza per il contrasto alla malavita organizzata.

A tal fine, è necessario esporre l'attività di alcune Autorità internazionali che tutelano l'ambiente e collaborano con gli Stati Nazionali.

I crimini ambientali hanno spesso carattere transnazionale (traffico di rifiuti, inquinamento marino, commercio illegale di specie protette). La Polizia Giudiziaria italiana collabora con **Europol**, **Interpol** e altri organismi europei nell'ambito di task force e operazioni congiunte. Tali sinergie permettono lo scambio di infor-

mazioni, l'arresto di soggetti coinvolti e il sequestro di beni anche oltre i confini nazionali.

Europol (European Union Agency for Law Enforcement Cooperation) e Interpol (International Criminal Police Organization) giocano ruoli chiave nel contrasto agli illeciti ambientali e alla criminalità organizzata, inclusi i reati cosiddetti "satellite", ovvero quei Reati accessori o funzionali ad attività mafiose (come riciclaggio, corruzione, traffico di rifiuti, ecc.).

Europol è l'agenzia dell'UE che coordina la cooperazione tra le forze di polizia europee. Non ha poteri esecutivi (non effettua arresti), ma fornisce:

- Supporto analitico e tecnico: con banche dati e analisi criminali approfondite, fornite dagli Stati alle Forze di Polizia.
- Coordinamento operativo: per indagini transfrontaliere tra Stati membri.
- Progetti specifici come "EnviCrimeNet" (rete di esperti europei nel contrasto ai crimini ambientali) "AP" (Analysis Project) "Smoke" (focalizzato sul traffico illecito di rifiuti e reati ambientali).
- Collaborazioni con Eurojust (cooperazione giudiziaria) e Frontex (gestione frontiere), specie per reati connessi come traffico di rifiuti, bracconaggio, pesca illegale.
- Contributo al contrasto alle mafie: supporta le indagini su reti criminali europee, specie quelle coinvolte in reati ambientali come strumento di infiltrazione economica.

Interpol, con 195 Paesi membri, facilita la cooperazione internazionale di polizia su scala globale con le seguenti funzioni:

- Green Notices e banche dati globali (per tracciare sospetti e attività criminali ambientali sul territorio transfrontaliero).
- Progetti ambientali specializzati (Operation Thunder, 30 Days at Sea, ecc, operazioni globali per il contrasto alla criminalità ambientale e traffico di rifiuti, fauna, pesca illegale).
- Environmental Security Programme (promuove intelligence e cooperazione su crimini legati a deforestazione illegale, inquinamento, rifiuti tossici).
- Sinergia con le forze dell'ordine locali (fornisce strumenti come database, avvisi internazionali).

-
- Supporto contro le mafie internazionali (soprattutto nei casi in cui organizzazioni criminali usano i crimini ambientali per finanziarsi o riciclare denaro).

Sia Europol che Interpol agiscono contro i reati satellite legati alle mafie, come il traffico illecito di rifiuti, (es. eco-mafie in Italia), riciclaggio di denaro tramite investimenti in settori "verdi" o aziende di smaltimento, corruzione di funzionari pubblici per ottenere licenze o aggirare controlli ambientali, uso di imprese fittizie per lo smaltimento illegale di rifiuti industriali.

In questo contesto, il rispetto delle normative ambientali e la loro attuazione concreta diventano una responsabilità condivisa tra istituzioni e cittadini, ma richiedono anche un'efficace azione di controllo, prevenzione e sensibilizzazione, in cui le Polizie Locali giocano un ruolo di primo piano, come vedremo nei prossimi capitoli.

2. CAPITOLO 2 – LA POLIZIA GIUDIZIARIA E L'IMPIEGO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COME STRUMENTO DI SICUREZZA URBANA

2.1. LA POLIZIA GIUDIZIARIA.

La Polizia Giudiziaria (PG nelle abbreviazioni di settore) è l'insieme degli organi incaricati per Legge di prevenire, accertare e reprimere i Reati, operando sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria, come previsto dagli art. 55 e 56 del Codice di Procedura Penale. In materia ambientale, la PG svolge un ruolo fondamentale nel contrasto ai crimini contro l'ambiente, avvalendosi di competenze specialistiche e strumenti tecnici e nell'ambito delle funzioni rispettivamente assegnate al titolare della qualifica di Ufficiali ed Agenti di P.G. dall'art. 57 del C.P.P.

Tra i soggetti con funzioni di PG figurano Carabinieri (in particolare il NOE e i Carabinieri Forestali), Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Capitanerie di Porto e Polizie Locali, oltre alla collaborazione con Enti tecnici come ARPA e ISPRA. Le attività comprendono indagini ambientali, acquisizioni delle fonti di prova da usare nel dibattimento o per la procedura sanzionatoria, sequestri di siti e impianti, prelievo di campioni, uso di droni per il monitoraggio del territorio e analisi tecnico-scientifiche, in stretto coordinamento con la Procura della Repubblica del luogo di competenza.

La Polizia Giudiziaria svolge attività di indagine ambientale sia d'iniziativa che su delega dell'autorità giudiziaria. Le ispezioni ambientali consistono in sopralluoghi, verifiche documentali e controlli diretti presso impianti industriali, discariche, cantieri o aree naturali. Tali attività sono finalizzate all'accertamento di eventuali violazioni della normativa ambientale, come scarichi illeciti, emissioni inquinanti o trasporto e abbandono incontrollato di rifiuti.

Quando emergono elementi gravi di pericolo per la salute pubblica o l'ambiente, la PG può procedere al sequestro preventivo di impianti, aree o beni coinvolti nei Reati. Questo strumento è particolarmente efficace nel contrastare le discariche abusive o le industrie che operano senza autorizzazione ambientale, consentendo di interrompere immediatamente l'attività illecita ma, soprattutto, di disincentivare ulteriori attività illecite, come vedremo nei capitoli successivi relativi all'esperienza sul campo e casi di studio.

Durante le indagini, la PG effettua il prelievo di campioni di aria, acqua, suolo o materiali sospetti, da sottoporre ad analisi chimiche e fisico-biologiche. Queste operazioni richiedono la collaborazione di tecnici qualificati e laboratori accreditati, al fine di garantire l'affidabilità delle prove acquisite, utili per sostenere le contestazioni penali.

L'efficacia delle indagini ambientali è rafforzata dalla sinergia tra PG e organismi tecnici come *ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale)* e *ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)*. Queste agenzie forniscono supporto specialistico in fase di ispezione, analisi e valutazione del danno ambientale, fungendo da veri e propri consulenti tecnici dell'autorità giudiziaria in ausilio alle Forze di Polizia operanti.

La PG opera sotto il coordinamento della magistratura, in particolare dei Pubblici Ministeri delle procure ordinarie o specializzate (come le DDA in caso di reati ambientali connessi alla criminalità organizzata). Gli ufficiali di PG redigono verbali di competenza specifica, informative di reato e relazioni tecniche che confluiscono nei fascicoli processuali, contribuendo in modo determinante all'azione penale. L'innovazione tecnologica ha potenziato le capacità operative della PG. I *droni* permettono di monitorare vaste aree difficilmente accessibili, mentre i *sistemi GIS (Geographic Information Systems)* consentono di sovrapporre dati ambientali, cartografici e giuridici per individuare anomalie territoriali. Le immagini satelli-

tari e i rilievi fotografici, spesso usati in sinergia, sono strumenti preziosi per documentare abusi edilizi o scarichi abusivi o, addirittura, monitorare le attività illecite con discrezione prima dell'intervento sanzionatorio.

La PG si avvale di banche dati nazionali e regionali (es. Catasto Rifiuti, SIN – Siti di Interesse Nazionale) per ricostruire i flussi di rifiuti, verificare le autorizzazioni ambientali o individuare soggetti già segnalati. L'accesso incrociato a fonti pubbliche e riservate, migliora la capacità investigativa e consente un'analisi più accurata delle responsabilità. Per questo è importante anche lo scambio di informazioni transfrontaliere, attraverso gli appositi organismi descritti nei precedenti capitoli.

In caso di sospetto inquinamento, la PG si attiva per interrompere immediatamente l'attività, identificare gli autori del Reato, attivando laboratori forensi per l'analisi di contaminanti, metalli pesanti, idrocarburi e altre sostanze pericolose. Le indagini scientifiche permettono di stabilire nessi causali tra l'attività illecita e il danno ambientale, elemento essenziale per la configurazione dei reati come l'inquinamento ambientale o il disastro.

La PG partecipa anche alla fase post-illecito, monitorando le attività di bonifica dei siti contaminati, verificando il rispetto delle prescrizioni, applicando le sanzioni deflative e prevenendo la recidiva, informando tempestivamente il Pubblico Ministero che segue le indagini. Inoltre, grazie al controllo del territorio e alla vigilanza costante, contribuisce a prevenire il compimento di nuovi reati ambientali. È proprio in questo modo che entra in scena il principio di Sicurezza Urbana sul territorio, portando il decoro urbano quale garanzia di migliore vivibilità e percezione di sicurezza.

Appare perciò evidente come la capillare conoscenza del proprio territorio da parte della Polizia Locale possa stimolare la salvaguardia ambientale anche grazie alla presenza itinerante sul territorio, la conoscenza delle realtà produttive, il dialogo con la cittadinanza e le associazioni, ma anche la collaborazione con gli uffici tecnici degli enti locali per l'individuazione preventiva di turbative all'ambiente conseguenti lo sviluppo produttivo del territorio ed il rispetto della pianificazione urbanistica deliberata dai comuni.

2.2. L'IMPIEGO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COME STRUMENTO DI SICUREZZA URBANA.

La crescente domanda di sicurezza urbana e tutela ambientale ha spinto le amministrazioni pubbliche italiane, soprattutto a livello locale, ad adottare sistemi di videosorveglianza come strumenti di controllo e prevenzione del territorio. L'implementazione di tali tecnologie, sebbene non prive di implicazioni etico-giuridiche, si è rivelata un mezzo efficace per la dissuasione e repressione di Reati, compresi quelli in materia ambientale. Questo paragrafo esamina il quadro normativo e operativo della videosorveglianza, con particolare attenzione al suo ruolo nella prevenzione di comportamenti illeciti e nel supporto investigativo alle autorità competenti.

L'impiego della videosorveglianza in ambito urbano è disciplinato, a livello europeo, dal Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR), recepito e integrato in Italia dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs. 101/2018. In particolare, l'utilizzo di impianti di videosorveglianza da parte degli Enti locali deve rispettare i principi di liceità, necessità, proporzionalità e limitazione della finalità.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato specifiche linee guida sull'utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati, sottolineando l'obbligo di fornire un'adeguata informativa, la limitazione dei tempi di conservazione delle immagini e la protezione dei dati raccolti.

Dal punto di vista della sicurezza urbana, un riferimento essenziale è costituito dal Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, che introduce il concetto di sicurezza urbana integrata e promuove l'utilizzo della videosorveglianza attraverso appositi accordi tra Prefetture e Comuni.

La videosorveglianza svolge una funzione essenzialmente bifasica: da un lato agisce in termini preventivi, quale deterrente per la commissione di Reati; dall'altro, in ottica repressiva, consente la raccolta di prove video utili nei procedimenti giudiziari o per le ricostruzioni delle dinamiche legate ad illeciti amministrativi. Le immagini ottenute possono, infatti, costituire elementi probatori validi, a condizione che siano rispettate le prescrizioni tecniche e giuridiche previste dalla normativa vigente.

In ambito urbano, i sistemi sono spesso integrati con tecnologie avanzate quali il riconoscimento automatico delle targhe (lettori OCR), l'analisi comportamentale e i software di intelligenza artificiale, in grado di rilevare situazioni sospette e allertare tempestivamente le autorità collegate al sistema di rilevamento⁸.

Negli ultimi anni, si è registrato un crescente impiego della videosorveglianza anche per il contrasto ai reati ambientali, definiti nel Codice penale e in leggi speciali come il D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). Tra le condotte più frequentemente oggetto di monitoraggio rientrano tutte le casistiche riguardanti la prevenzione e repressione degli illeciti ambientali, già citati in precedenza.

Numerosi comuni italiani hanno adottato telecamere mobili o a basso impatto visivo in aree a rischio, come campagne, zone industriali dismesse o punti di accesso a discariche non autorizzate⁹. Le registrazioni, acquisite nel rispetto della normativa sulla privacy, costituiscono un utile supporto alle indagini svolte dalla Forza di Polizia operante sul territorio con particolare riferimento alla Polizia Locale che, frequentemente, riceve segnalazioni dai cittadini che consentono un tempestivo intervento sul luogo oggetto dell'indagine.

Tra le esperienze più rilevanti si segnalano i contributi che hanno permesso ai Comandi di Polizia Locale, guidati dallo scrivente, di implementare significativamente le aree di monitoraggio e che hanno consentito l'aumento della percezione di sicurezza urbana sul territorio comunale, anche grazie alla comunicazione dei servizi a mezzo della stampa locale.

Nell'anno 2023, durante la guida del Comando di Polizia Locale del Monte Orfano, convenzione tra i Comuni di Coccaglio e Cologno in provincia di Brescia, Il Comando è riuscito ad ottenere i contributi per la realizzazione del "Progetto Parchi anno 2022", finanziato da Regione Lombardia. Il contributo, ricevuto per implementazione dei fondi regionali l'anno successivo, fa parte di un progetto di miglioramento della Sicurezza Urbana per la quale Regione Lombardia collabora con i singoli Comuni e sviluppa in modo efficace attraverso finanziamenti. Tale

⁸ Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 36080/2019: "Le registrazioni di videosorveglianza costituiscono prova documentale utilizzabile in giudizio se raccolte secondo i principi di legalità e proporzionalità".

⁹ ANCI, Rapporto sulla sicurezza urbana e ambientale, 2023.

strumento permette anche ai Comuni con minor stanziamento nel bilancio di potersi adeguare ed ammodernare con efficienti sistemi di monitoraggio del territorio.

Il progetto era così proposto ed articolato dall'ente committente:

Regione Lombardia in considerazione delle diffuse problematiche di insicurezza che interessano i parchi comunali e le aree regionali protette - di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 - ha ritenuto opportuno promuovere la realizzazione di progetti, che prevedono la collocazione, il rinnovo o l'ampliamento di impianti di video-sorveglianza e fototrappole, la cui installazione permette di prevenire, vigilare e sanzionare comportamenti incivili, lesivi della convivenza e talvolta penalmente rilevanti.

Con deliberazione del 14 marzo 2022 n. 6117, la Giunta regionale ha definito i criteri per la predisposizione del bando.

L'intervento regionale si attua attraverso il cofinanziamento - con una previsione paria ad euro 3.5000.000,00 - per l'acquisto di impianti di video-sorveglianza e fototrappole da impiegare in parchi comunali e aree regionali protette per supportare l'attività di controllo svolta dalle polizie locali.

L'Ente deve essere dotato di un servizio o comando di Polizia locale con una dotazione organica minima di 1 operatore assunto con contratto a tempo indeterminato. Tale previsione è necessaria allo scopo di poter impiegare tali strumentazioni nel rispetto della normativa della privacy ed assicurare che l'impegno economico profuso sia efficacemente utilizzato.

Tutti gli Enti Gestori di aree regionali protette definite dall'art. 1, comma 1, lettere dalla a) alla d) della l.r. 86/1983 che non siano dotati di un servizio di polizia locale possono segnalare al Comune o all'Unione di Comuni competente per territorio eventuali problematiche di sicurezza urbana riscontrate affinché il Comune o l'Unione, se ne ravvisa l'opportunità, presenti un progetto per le finalità e gli obiettivi su esposti.

Al fine di consentire una concreta riflessione dell'opportunità offerta per elevare il livello di sicurezza urbana nelle aree parco comunali e nelle aree regionali protette, si precisa che il cofinanziamento è assegnato agli Enti beneficiari nella misura dell'80% del costo del progetto validato, fino ad un massimo di euro 80.000,00 e la domanda deve essere presentata esclusivamente on line,

*attraverso la piattaforma informatizzata Bandi on line.*¹⁰

Appare evidente che l'obiettivo di Regione Lombardia, non era solo quello di sviluppare ed ammodernare i sistemi di videosorveglianza ma, come si evince, anche indirizzare tutti i Comuni a garantire il Servizio di Polizia Locale nell'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, con finanziamento dell'80% della spesa totale.

Nel 2025, con il passaggio dello scrivente alle dipendenze del Comune di Garbagnate Milanese, Città metropolitana di Milano, è in corso lo sviluppo di un progetto ministeriale che segue il patto di sicurezza tra il Comune di Garbagnate Milanese e la Prefettura di Milano.

Detto progetto, sarà finanziato per circa il 50% dal Ministero dell'Interno per un valore totale di 250.000,00 euro e l'installazione di circa 40 nuove telecamere con relativo impianto di trasmissione delle immagini, ponte radio, fibra ottica o schede SIM nelle zone più difficili da coprire con i sistemi di comunicazione tradizionali. Le telecamere saranno di contesto ma, alcune, saranno anche in grado di effettuare la lettura delle targhe dei veicoli in transito, per meglio sviluppare indagini significative.

Nonostante i benefici evidenziati, l'impiego della videosorveglianza solleva questioni rilevanti in termini di diritti fondamentali, in particolare il diritto alla privacy, alla libera circolazione e alla dignità della persona. Il bilanciamento tra sicurezza collettiva e tutela dei diritti individuali impone un uso misurato, trasparente e finalizzato delle tecnologie di sorveglianza.

Questo finanziamento fa parte dei cosiddetti "patti di sicurezza" tra Stato ed Enti Locali che vengono così definiti dal Ministero dell'Interno:

Si tratta di accordi di collaborazione e di solidarietà stipulati tra Stato ed enti locali che prevedono l'azione congiunta di più livelli di governo e la promozione di interventi, anche in via sussidiaria e nell'ambito delle responsabilità di ciascuno, per rendere effettivo il diritto alla sicurezza.

Il disagio sociale e lo scadimento dei comportamenti civili sono spesso strettamente legati a fenomeni di maggiore pericolosità e allarme che ledono il

¹⁰ <https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/servizio/bandi/sicurezza/sicurezza-urbana/sistemi-videosorveglianza-parchi-aree-protette-3-5-mIn-RLY12022024483>

diritto alla sicurezza, soprattutto delle fasce più deboli della popolazione (anziani, donne e minori).

L'obiettivo dei Patti è quello di eliminare progressivamente le aree di degrado e di illegalità, nel rispetto delle competenze delle autorità di pubblica sicurezza, ottimizzando l'integrazione con le politiche di sicurezza delle autonomie territoriali e impegnando maggiormente le polizie locali.

I Patti spesso consistono in piani che prevedono lo stanziamento di fondi o l'impiego di maggiori risorse umane, oppure azioni mirate per affrontare, ad esempio, la questione dei rom o i reati di contraffazione, di sfruttamento della prostituzione, di abusivismo commerciale. Possono comportare anche la riorganizzazione dei presidi delle forze dell'ordine, l'intensificazione dei 'poliziotti di quartiere', il contrasto alle 'forme di mendacità organizzata'.

L'iniziativa nasce con un accordo quadro sottoscritto al Viminale il 20 marzo 2007.¹¹

2.3. LA TUTELA DELLA PRIVACY E DEI DATI PERSONALI CON RIFERIMENTO AL NUOVO GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

Con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679, noto come GDPR, la protezione dei dati personali è divenuta un obbligo centrale per tutti i soggetti pubblici e privati che trattano dati personali, incluso l'uso della videosorveglianza da parte dei Comuni. I sistemi di videosorveglianza, sebbene rappresentino uno strumento importante per garantire la sicurezza urbana e la tutela del patrimonio pubblico, comportano inevitabilmente un trattamento di dati personali, soprattutto quando le immagini registrate rendono identificabili direttamente o indirettamente persone fisiche. Di conseguenza, è necessario garantire che tali sistemi siano gestiti nel rispetto dei principi fondamentali di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione e integrità, bilanciando l'interesse pubblico da quello dei controinteressati, cittadini ma anche attività economiche ed imprenditoriali.

¹¹ <https://www.interno.gov.it/it/temi/territorio/patti-sicurezza>

In base al GDPR e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, un Comune che intenda attivare o mantenere un impianto di videosorveglianza deve seguire una serie di adempimenti obbligatori. Di seguito si propone una checklist operativa:

- 1) **Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)** – Obbligatoria nei casi in cui il trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La DPIA deve analizzare i rischi e prevedere misure tecniche e organizzative per mitigarli.
- 2) **Base giuridica del trattamento** – Il Comune deve identificare una base giuridica adeguata, solitamente individuata nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. e) del GDPR, con la definizione delle modalità e tipologia di trattamento dei dati rilevati a mezzo del sistema di videosorveglianza.
- 3) **Nomina dei soggetti coinvolti** – Devono essere formalizzate le nomine a *responsabile del trattamento* (art. 28 GDPR) se il Comune si avvale di fornitori esterni per l'installazione o la manutenzione del sistema. Analogamente, vanno designati gli autorizzati al trattamento (art. 29), ovvero i dipendenti che accedono alle immagini.
- 4) **Registro dei trattamenti** – Il trattamento della videosorveglianza deve essere descritto all'interno del registro dei trattamenti del Comune (art. 30 GDPR), specificando finalità, categorie di interessati, destinatari dei dati, tempi di conservazione e misure di sicurezza.
- 5) **Informativa agli interessati** – È obbligatorio predisporre cartelli informativi chiari e visibili nelle zone sorvegliate, contenenti le informazioni essenziali richieste dall'art. 13 GDPR, ed eventualmente rimandare a un'informativa estesa pubblicata sui canali istituzionali dell'Ente Comunale.
- 6) **Conservazione dei dati** – Le immagini devono essere conservate per un tempo limitato (generalmente non superiore a 72 ore), salvo esigenze particolari debitamente documentate. La videosorveglianza urbana può avere una memoria di registrazione di 7 giorni, salvo diversa e documentata necessità. Ad esempio, per finalità di Polizia Giudiziaria, può

essere valutata una maggior durata nell'archivio delle rilevazioni delle targhe rilevate dai lettori "OCR", necessarie alle Forze di Polizia operanti sul territorio per lo sviluppo di indagini anche complesse, attraverso un'apposita documentazione del Responsabile del trattamento dati.

- 7) **Misure di sicurezza** – Il sistema deve essere protetto da accessi non autorizzati, prevedendo password personali di accesso, cifratura delle immagini, autenticazione forte e audit periodici con aggiornamento costante dei sistemi di sicurezza.
- 8) **Coinvolgimento del DPO (Data Protection Officer)** – Il DPO del Comune deve essere consultato in fase di progettazione e aggiornamento del sistema di videosorveglianza, in particolare nella redazione della DPIA e nella valutazione dei rischi.
- 9) **Verifica di necessità e proporzionalità** – Il Comune deve poter dimostrare che il sistema è necessario per il perseguimento di finalità legittime e che non sussistono soluzioni meno invasive.
- 10) **Informativa sindacale per i dipendenti o comunicazione all'Ispettorato del lavoro dell'impianto** – Il Comune deve procedere ad informare i dipendenti qual ora l'impianto riprenda le zone di lavoro, come aree di front office, magazzini con beni comunali o per altri motivi giustificati che non devono essere volti al controllo del dipendente nell'orario lavorativo. L'informativa può essere fatta tramite una sottoscrizione della stessa tra le parti sindacali e il Comune o, in alternativa, tramite una comunicazione all'Ispettorato del lavoro con notifica ai dipendenti comunali (ad esempio attraverso la protocollazione sul gestionale del Comune ed indirizzata a tutti i dipendenti coinvolti).

Attraverso il rispetto di queste linee guida e l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, l'ente locale può garantire la conformità al GDPR, tutelando efficacemente sia la sicurezza pubblica che i diritti fondamentali dei cittadini, ottimizzando l'uso della strumentazione alla tutela degli interessi dei cittadini e al diritto della riservatezza dei dati. Sotto il profilo della trasparenza e della comunicazione col cittadino questa checklist procedurale dovrà essere portata a conoscenza della cittadinanza mediante un momento informativo

pubblico in caso di attivazione della videosorveglianza e di un'apposita pagina a ciò dedicata sul sito ufficiale istituzionale del Comune con le altre informazioni per contatti con la Polizia Locale, riferimenti ed approfondimenti.

3. CAPITOLO 3 – GLI ATTI DI ACCERTAMENTO, INDAGINI E PROCEDURA DEFLATTIVA IN MATERIA AMBIENTALE

3.1. LA PRESCRIZIONE AMMINISTRATIVA NEL DIRITTO AMBIENTALE ITALIANO

Il D. Lgs. 4/2015, in attuazione della legge delega 96/2013, ha introdotto una svolta nel diritto penale ambientale italiano, rafforzando l'impostazione di tipo preventivo e riparatorio. Tra le innovazioni più rilevanti spicca l'introduzione, nel Titolo VI-bis della Parte Sesta del D. Lgs. 152/2006, degli articoli 318-bis e seguenti, che regolano un nuovo istituto di estinzione del reato per condotte ripristinatorie, meglio noto come prescrizione amministrativa ambientale.

L'istituto si inserisce nel solco della depenalizzazione selettiva dei Reati contravvenzionali ambientali, consentendo all'autore del fatto di estinguere il Reato mediante l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito e il pagamento di una somma di denaro predeterminata. Tale impostazione ha una duplice funzione: ***deflattiva del carico giudiziario e ripristinatoria dell'ambiente.***

L'ambito di applicazione dell'istituto è ristretto ai reati contravvenzionali ambientali, ossia puniti con arresto o ammenda. Sono esclusi i delitti e le contravvenzioni per cui sia stato accertato un pericolo attuale e concreto per la salute o l'ambiente, escludendo dal campo di applicazione anche i rifiuti pericolosi, così come inseriti nell'elenco europeo dei rifiuti (EER), noto anche come CER. L'elenco, riporta la classificazione dei rifiuti, specificando se di natura non pericolosa o pericolosa e, pertanto, da gestire in modo differente e con le opportune tutele per la salute pubblica e di chi gestisce il trasporto e lo smaltimento degli stessi.¹²

¹² I codici CER sono composti da 6 cifre, suddivise in tre coppie.

3.2. L'APPLICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PRESCRITTIVO E DEFLATTIVO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA (ARTT. 318-TER E SS.)

Il procedimento si attiva su istanza del presunto autore del Reato, da presentare prima dell'esercizio dell'azione penale, o su iniziativa della Polizia Giudiziaria operante. L'azione può essere attivata anche su delega ex art. 370 CPP da parte del Procuratore della Repubblica se viene informato del Reato ambientale, coordinando l'indagine.

L'organo accertatore può emettere un verbale di prescrizioni tecniche, atte a ripristinare i luoghi, tendenti ad eliminare l'evento dannoso e alla bonifica dell'area in cui il Reato si è consumato. Il verbale di Prescrizioni della Polizia Giudiziaria, deve essere asseverato da un Ente tecnico che solitamente è identificato nell'ARPA, quando per tipologia, quantità, modalità di smaltimento e possibilità di contaminazione dei siti da parte dei rifiuti, è necessario l'intervento di funzionari specializzati. I funzionari dell'ARPA, di concerto ai funzionari di Polizia Giudiziaria operanti, definiscono le prescrizioni tecniche da impartire al contravventore per tutelare l'interesse pubblico della salute e dell'ambiente.

La Polizia Giudiziaria, per prima cosa, assegna un termine per adempiere alle prescrizioni impartite, che deve essere congruo alla tipologia di attività da svolgere. Detto termine, può essere prorogato per una sola volta, su istanza del contravventore, con provvedimento motivato e comunicato tempestivamente all'Autorità Giudiziaria.

La Polizia Giudiziaria provvede entro 60 giorni dal termine del periodo per l'adempimento delle prescrizioni, a verificare l'eliminazione di ogni pericolo ed il ripristino dei luoghi nelle modalità accordate con il contravventore, comunicando

-
- La prima coppia di cifre identifica il capitolo, cioè la fonte del rifiuto.
 - Le cifre successive definiscono il sottocapitolo e il codice specifico del rifiuto.
 - Per una classificazione più precisa, è consigliabile consultare l'elenco completo dei codici CER disponibile sul sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
 - L'utilizzo dei codici CER è obbligatorio per la corretta gestione dei rifiuti e la tracciabilità degli stessi.

l'adempimento al Procuratore della Repubblica incaricato al coordinamento dell'Indagine e determinando l'importo da pagare.

Con il pagamento entro 30 giorni dalla notifica dell'importo, definito dalla Polizia Giudiziaria volta per volta ed a seconda del caso concreto e solitamente pari ad $\frac{1}{4}$ della sanzione massima prevista per la violazione, il Reato si considera estinto, con richiesta di archiviazione del P.M.

Nel caso in cui il contravventore non provveda al rispetto delle prescrizioni per l'eliminazione del danno ambientale o qual ora non provveda al pagamento della deflazione penale stabilita, il Pubblico Ministero viene informato per il rinvio al procedimento ordinario, non essendo più possibile la definizione "agevolata" del Reato così come descritta.

In riferimento ad eventuali modalità di eliminazione del danno diverse da quelle impartite o effettuate in tempo superiore a quello stabilito, l'art. 318 septies del Codice dell'Ambiente specifica che:

"L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318 quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162 bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa."

Secondo la Corte di Cassazione, la prescrizione amministrativa rientra tra gli strumenti deflattivi coerenti con il principio di proporzionalità della sanzione.¹³

In un'altra pronuncia, la Corte ha sottolineato la natura amministrativa del procedimento e la sua compatibilità con il diritto al contraddittorio.¹⁴

La prescrizione amministrativa ambientale rappresenta un esempio virtuoso di giustizia ambientale riparativa, che coniuga esigenze di efficienza, tutela del bene ambiente e responsabilizzazione dell'autore. Il suo corretto utilizzo richiede formazione, chiarezza procedurale e rigore tecnico, per evitare che si trasformi in una scorciatoia sanzionatoria.

¹³ Cass. pen., Sez. III, 14 ottobre 2021, n. 37574

¹⁴ Cass. pen., Sez. III, 27 aprile 2018, n. 18257

3.3. PRONTUARIO RIFERITO ALLA PROCEDURA PRESCRITTIVA E DEFLATTIVA AMBIENTALE

Articolo	Oggetto	Contenuto Sintetico	Note Operative
318-bis	Ambito di applicazione	Solo per reati contravvenzionali in materia ambientale puniti con pena ammenda o arresto . Non deve aver cagionato danno o pericolo concreto ed attuale alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette	No per delitti. L'autore può essere persona fisica o giuridica .
318-ter	Prescrizioni della Polizia Giudiziaria o prescrizioni asservate da AR-PA	Il trasgressore può chiedere all'organo accertatore l'attivazione del procedimento, o attivato d'iniziativa dalla PG operante.	Va attivata prima dell'esercizio dell'azione penale .
318-quater	Verifica dell'adempimento o della PG entro 60 giorni	L'organo accertatore, verifica che il contravventore abbia adempiuto alle prescrizioni nei termini stabiliti	La PG informa entro 60 giorni il PM e definisce la sanzione deflattiva pari ad 12/4 del massimo per la specifica violazione. Entro 90 giorni, la PG comunica eventuale inadempimento per il rinvio al procedimento ordinario.
318-	Notizia di Reato	Il PM informa la PG con de-	Tenere informato il

Articolo	Oggetto	Contenuto Sintetico	Note Operative
quinquies	pervenuta direttamente al PM	lega a procedere ai sensi degli artt. 318 bis e seguenti.	PM sull'esecuzione della delega.
318-sexies septies	- Effetti	Il procedimento è sospeso dall'iscrizione nel Registro NDR e fino ad una delle comunicazioni della PG - Il pagamento e la regolarizzazione estinguono il reato.	Il PM chiede l' archiviazione al GIP. Nessun effetto su responsabilità civili o amministrative ed estinzione del Reato.

PRONTUARIO AGGIORNATO AL 2025 – VIOLAZIONI AMBIENTALI: ARTT. 192, 255, 256 D.Lgs. 152/2006

ART. 192 – DIVIETO DI ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI

- **Fattispecie:** Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.

ART. 255 – SANZIONI PER ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATO

- **Fattispecie:** Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti a carico di privati cittadini.
- **Sanzione penale:** Ammenda da €1.000 a €10.000; raddoppiata se si tratta di rifiuti pericolosi.
- **Applicabilità della prescrizione asseverata:** Sì, ai sensi dell'art. 318-bis e ss. del D.Lgs. 152/2006 con deflazione di euro 2.500,00 nei casi previsti dalla Legge.

ART. 256 – ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA A CARICO DI ENTI ECONOMICI

- **Fattispecie:** Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti senza autorizzazione, abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.
- **Sanzione penale:**

-
- Per rifiuti non pericolosi: arresto da tre mesi a un anno o ammenda da €2.600 a €26.000.
 - Per rifiuti pericolosi: arresto da sei mesi a due anni e ammenda da €2.600 a €26.000.
 - **Applicabilità della prescrizione asseverata:** Sì, ai sensi dell'art. 318-bis e ss. del D. Lgs. 152/2006 con deflazione di 6.500,00 euro nei casi previsti dalla Legge.

3.4. L'ISPETTORE AMBIENTALE

La figura dell'ispettore ambientale comunale rappresenta uno strumento fondamentale nell'ambito delle politiche locali di tutela ambientale e di decoro urbano. In assenza di una disciplina statale organica, la sua regolamentazione è demandata ai singoli enti locali, che ne definiscono compiti, poteri e ambito operativo. La figura dell'ispettore ambientale comunale non è espressamente disciplinata da una legge nazionale, ma trova fondamento nell'art. 13 della Legge 689/1981, che consente agli enti pubblici di delegare funzioni di accertamento a propri dipendenti, e nell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), che attribuisce al sindaco la responsabilità dell'ordinamento degli uffici e servizi comunali. Molti Comuni si avvalgono di regolamenti comunali specifici per istituire ufficialmente questa figura, definendone le funzioni, le modalità di nomina, la formazione obbligatoria e i limiti operativi. Esso svolge attività di prevenzione, controllo e accertamento di violazioni in materia ambientale, con particolare riferimento all'abbandono di rifiuti, errato conferimento nella raccolta porta a porta, mancato rispetto del calendario di raccolta differenziata, affissioni abusive, deiezioni canine, e più in generale comportamenti lesivi del decoro urbano.

Egli può redigere verbali di accertamento, effettuare segnalazioni all'autorità competente e svolgere funzioni di educazione ambientale, anche mediante il contatto diretto con i cittadini. Nei limiti stabiliti dal regolamento comunale, può essere incaricato anche del controllo sull'uso corretto del verde pubblico, dei servizi di igiene urbana e degli impianti di videosorveglianza ambientale.

L'ispettore ambientale ha potere di accertamento, ma non di irrogazione della sanzione, che resta in capo all'ufficio competente dell'amministrazione comunale,

solitamente individuato nella Polizia Locale, con la quale collabora. L'attività è subordinata al rispetto delle garanzie procedurali previste dalla normativa in materia di accertamenti amministrativi. L'istituzione di questa figura rappresenta un elemento strategico per promuovere comportamenti virtuosi e contrastare fenomeni di degrado urbano. La sua efficacia dipende da un'adeguata formazione, dal coordinamento con la Polizia Locale e dalla capacità dell'amministrazione comunale di integrarne le attività in una più ampia strategia di sostenibilità e legalità ambientale.

La nomina dell'ispettore ambientale avviene formalmente con decreto del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 267/2000 (TUEL). Tale decreto dà attuazione al regolamento comunale che istituisce la figura, e indica il nominativo dei soggetti incaricati, le mansioni ad esso attribuite, la durata dell'incarico, le modalità di formazione obbligatoria (spesso curata dalla Polizia Locale o da enti accreditati), il coordinamento con il comando di Polizia Locale per gli accertamenti sul territorio di propria competenza. Il decreto può prevedere l'attribuzione di qualifica di pubblico ufficiale limitatamente agli accertamenti assegnati. L'attività ispettiva comporta il trattamento di dati personali e, talvolta, sensibili o giudiziari (es. immagini da videosorveglianza o dati di trasgressori). In base al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003, come visto in precedenza, l'amministrazione comunale è titolare del trattamento, e l'ispettore agisce come incaricato o autorizzato al trattamento, ai sensi dell'art. 29 GDPR.

Il decreto sindacale o un atto interno del Comune deve definire i limiti del trattamento consentito, imporre la formazione sulla privacy, prevedere l'obbligo di riservatezza e custodia dei dati raccolti (es. verbali, foto, testimonianze) e disciplinare l'utilizzo di dispositivi di raccolta dati (es. tablet, app, fotocamere).

CONCLUSIONI

Il ruolo della Polizia Locale e della Polizia Giudiziaria nella tutela dell'ambiente è centrale e insostituibile. Essa agisce come primo presidio della legalità sul territorio, intervenendo con tempestività e rigore in presenza di violazioni ambientali. I suoi punti di forza sono la capillarità sul territorio, l'esperienza investigativa e la capacità di operare in sinergia con altri attori istituzionali.

Tuttavia, permangono criticità, superabili attraverso:

- un maggior investimento nella **formazione tecnico-scientifica** degli operatori;
- l'implementazione di **strumenti informatici e tecnologici avanzati**;
- una maggiore **coordinazione interforze**, anche a livello europeo, per fronteggiare minacce sempre più complesse e globalizzate.

La polizia locale, nell'ambito delle sue funzioni di polizia giudiziaria, rappresenta un *pilastro fondamentale* nella lotta ai reati ambientali. Il suo radicamento nel territorio la rende un soggetto insostituibile per un'efficace tutela dell'ambiente, a patto che venga adeguatamente formata e dotata di risorse. Una di queste, è la videosorveglianza, che rappresenta uno strumento sempre più strategico per le politiche di sicurezza urbana e di tutela dell'ambiente. Quando utilizzata in modo corretto e regolamentato, può contribuire significativamente alla prevenzione e repressione dei reati, alla promozione del senso civico e alla salvaguardia del territorio. Tuttavia, la sua efficacia dipende dalla capacità delle istituzioni di integrarla in una visione più ampia di governance del territorio, basata su legalità, partecipazione e rispetto dei diritti fondamentali.

Nel quadro della psicologia sociale, bisogna fare una riflessione e distinguere la sicurezza reale dalla sicurezza percepita, quest'ultima assume un valore strategico nella gestione delle politiche ambientali a livello locale. La Polizia Locale, oltre a svolgere un ruolo operativo nel contrasto agli illeciti ambientali, rappresenta un punto di riferimento simbolico per la comunità. La sua presenza attiva sul territorio contribuisce non solo a garantire la tutela concreta dell'ambiente, ma anche a rafforzare il senso di fiducia e protezione percepito dai cittadini. Questo elemento è particolarmente rilevante, poiché la percezione di sicurezza ambientale influisce significativamente sul benessere psicologico collettivo, sulla coesione sociale e sul grado di partecipazione civica.

Interventi mirati, attività di prevenzione, trasparenza comunicativa e coinvolgimento della popolazione rappresentano strumenti fondamentali per consolidare questa percezione, rendendo l'azione della Polizia Locale più efficace e legittimata. In questo senso, la sicurezza percepita si configura non come un aspetto secondario, ma come un vero e proprio moltiplicatore dell'efficacia operativa, in grado di rafforzare la resilienza del tessuto sociale di fronte alla minaccia dei reati ambientali e delle infiltrazioni della criminalità organizzata.

Pertanto, il connubio tra sicurezza reale e sicurezza percepita diventa un punto di forza imprescindibile per valorizzare il ruolo della Polizia Locale nel contrasto agli illeciti ambientali, con una visione integrata che tenga conto non solo degli aspetti normativi e operativi, ma anche delle dinamiche psicologiche e relazionali che caratterizzano la convivenza civile.

La Polizia Locale può quindi interagire con le altre Agenzie Istituzionali ma soprattutto con il cittadino per preservare l'ambiente con azioni concrete, dove anche i cittadini siano soggetti attivi e custodi della sicurezza ambientale del territorio in cui vivono, attraverso semplici attività inclusive che creano rapporti tra cittadino e P.A. al fine della tutela della collettività.